

Codice A1814B

D.D. 4 luglio 2023, n. 1833

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1475 - Rio Campolungo - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali a protezione di viabilità comunale e per interventi di manutenzione dell'alveo del rio Campolungo in regione Vallerana in Comune di Alice Bel Colle (AL). Richiedente: Comune di Alice Bel Colle (AL).



ATTO DD 1833/A1814B/2023

DEL 04/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1475 – Rio Campolungo - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali a protezione di viabilità comunale e per interventi di manutenzione dell'alveo del rio Campolungo in regione Vallerana in Comune di Alice Bel Colle (AL). Richiedente: Comune di Alice Bel Colle (AL).

Il Comune di Alice Bel Colle, con sede in piazza Guacchione, 1 – 15010 Alice Bel Colle (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1681 del 17.06.2023 (acquisita agli atti di questo Settore in data 19.06.2023 con prot. n. 26186) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali a protezione di viabilità comunale e per interventi di manutenzione dell'alveo del rio Campolungo in regione Vallerana, intervento di cui al CUP E57H21000290005, finanziato con un contributo pari a 50.000 euro dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione Dirigenziale n. 976/A1802B/2022 del 13.04.2022: *Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Approvazione VI stralcio – integrazione del piano degli interventi (Allegato 1) e disposizioni amministrativo-contabili*, Codice Intervento AL_A18_622_19_526.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Alice Bel Colle, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati maggio 2023, redatti dall'A.T.P. Capogruppo ing. Stefano Sandiano iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1491 e dott. Geol. Teresio Barbero iscritto all'ordine regionale del Piemonte dei Geologi al n. 472, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con nota con nota prot. n. 26510 del 20.06.2023 ha

effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il Comune di Alice Bel Colle ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 28 del 06.06.2023, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15.06.2023.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Poiché gli interventi in oggetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico denominato rio Campolungo, iscritto come Vallone di Campolungo al n. 148 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Il progetto prevede opere di protezione spondale, oggetto di fenomeni erosivi la cui recrudescenza potrebbe potenzialmente compromettere la stabilità della piattaforma stradale che corre in fregio alla sponda idrografica sinistra, e interventi di ripristino dell'officiosità idraulica nel tratto di alveo in prossimità dell'attraversamento a servizio della strada che collega il Borgo Vallerana.

Nello specifico sono previste le seguenti opere:

- ripristino/realizzazione di scogliere e posa di geostuoia, intestata sul colmo delle scogliere, per circa 41 m di sviluppo lineare in sponda sinistra e in parte più contenuta, circa 6 m di sviluppo lineare, in sponda idrografica destra con innesto a valle del manufatto di attraversamento a servizio della strada che collega il Borgo Vallerana: il tutto senza determinare riduzione della sezione di deflusso;
- regolarizzazione del fondo immediatamente a valle dell'attraversamento verso il Borgo Vallerana attraverso la prosecuzione di soglia esistente attraverso la realizzazione di porzione di soglia in massi cementati intasati a calcestruzzo;
- riordino idraulico e taglio della vegetazione per uno sviluppo di circa 70 m, di cui circa 15 a monte del citato manufatto di attraversamento esistente.

Considerato che le opere di difesa previste in progetto assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimento in alveo, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica del rio Campolungo lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate

dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Ritenuto che, a seguito dell'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Campolungo, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. le scogliere dovranno essere addossate alle sponde esistenti e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. l'estremità di monte delle scogliere dovranno essere raccordate con le spallette in c.a. dell'attraversamento in modo tale da essere perfettamente allineate e evitare qualsivoglia restringimento della sezione di deflusso;
3. le estremità delle scogliere dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda naturale, mentre il loro paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
5. la parte basale delle scogliere dovrà essere proseguita in avanzamento direzione centro alveo in modo da attestarsi al di sotto dell'alveo inciso e le stesse dovranno essere opportunamente rincalzate con materiale litoide d'alveo per allontanare la vena fluida di morbida e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. la posa della geostuoia dovrà attestarsi in continuità con il colmo della scogliera fino al ciglio di sponda senza modifica della quota di ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Alice Bel Colle (AL), ad eseguire le difese spondali in sinistra e destra idrografica del rio Camplungo, già detto Vallone di Campolungo, a protezione della strada comunale che collega il Borgo Vallerana, e gli interventi di manutenzione idraulica del rio nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere e gli interventi di ripristino devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;

5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del rio Campolungo. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmata di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
8. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
9. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
12. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
13. il Comune di Alice Bel Colle dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC, all'indirizzo

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;
15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti realizzati, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto Ivaldi

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli